

2. In tali zone, è consentito esclusivamente:

a) costruire malghe, stalle, fienili e altri manufatti per l'esercizio delle attività agro-forestali e zootecniche, purchè strettamente funzionali alla conduzione aziendale e purchè gli istanti siano imprenditori agricoli ex art. 2135 C.C., singoli o associati, o loro familiari ex art. 230/bis C.C., a titolo principale o part-time, sulla base delle prescrizioni e dei limiti di seguito indicati contenuti nelle allegate Tabelle;

1) indice fondiario massimo 0,01 mc/mq.

2) salvaguardia della presenza di vegetazione boschiva di alto fusto o di pregio.

b) aprire strade all'esclusivo servizio di tali attività agro-forestali, purchè larghe non oltre 2,50 m. e realizzate solo in caso di effettiva necessità, nonchè dotate delle indispensabili opere di sostegno, contenimento e presidio, purchè a fondo in terra battuta e con esclusione di manufatti in calcestruzzo armato;

c) eseguire acquedotti e derivazioni idriche a uso agricolo e domestico;

d) eseguire opere edilizie e movimenti di terra, purchè solo ed esclusivamente finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico, e comunque, su progetto e direzione disposti dalle competenti sedi pubbliche;

e) eseguire opere interne ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di ampliamento e di adeguamento igienico-sanitario negli edifici preesistenti alla data di adozione della presente normativa, con le prescrizioni contenute nel precedente articolo 12.2, comma d) ed e);

f) ricercare e derivare acque minerali, nel più assoluto rispetto dell'assetto morfologico, vegetale e ambientale dell'area ove tali interventi vengono effettuati;

g) porre in opera elettrodotti, tralicci ripetitori e antenne per pubblico esercizio, nel rispetto delle prescrizioni del P.T.C.P.

3. Nell'ambito del patrimonio edilizio rurale nelle zone (a b) possono essere realizzate iniziative di agriturismo, come disciplinate dalla L.R. 28 agosto 1989 n. 39

## 12. 4 - ATTREZZATURE PER COLTIVAZIONI PROTETTE (SERRE).

1) -Nell'ambito delle zone agricole tradizionali (a g) di P.R.G. sono ammesse costruzioni di serre alle seguenti condizioni:

a)-distanza minima tra serre ed edifici preesistenti ml. 6,00

b)-distanza minima da strade carrabili ml. 4,00


c)-le sistemazioni esterne non possono prevedere sbancamenti e/o reinterri superiori a ml. 3,50 rispetto alla quota del terreno preesistente;

d)-nessun punto di qualsiasi parte del manufatto deve trovarsi ad una altezza superiore a ml 5,50 rispetto alla corrispondente quota di sistemazione esterna;

e)-la superficie coperta non può superare il 50% dell'area disponibile ove questa non sia inferiore a mq. 1000;

f)-devono essere progettate e realizzate le opere necessarie per lo scarico delle acque meteoriche e quelle eventualmente derivanti dall'impianto;

g)-deve essere allegato agli elaborati necessari per ottenere la concessione edilizia un repertorio fotografico, così come definito al precedente punto 12.2, al fine di dimostrare la preservazione della trama caratterizzante il sito, conservando i percorsi, i muri di contenimento in pietra a secco, ecc.



2) Sempre nell'ambito delle zone agricole tradizionali può essere richiesta semplice autorizzazione alla collocazione di serre mobili, intendendo come tali quelle sprovviste di cordolo di ancoraggio in cls. Tali manufatti, esclusivamente ad uso agricolo, devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

- a) altezza massima misurata al colmo della copertura; ml. 4,00
- b) distanza minima dagli edifici preesistenti; ml. 6,00
- c) distanza minima dai confini; ml. 1,50
- d) devono essere realizzate le opere necessarie per lo scarico delle acque meteoriche e quelle eventualmente derivanti dall'impianto;
- e) non deve essere eseguita alcuna opera di scavo o livellamento nè lavori che mutino la trama caratteristica del sito.

### **ART 13. - ZONE PER ATTREZZATURE E IMPIANTI PER SERVIZI PUBBLICI O D'USO PUBBLICO.**

#### **13.1 - GLI SPAZI PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER SERVIZI PUBBLICI O D'USO PUBBLICO D'INTERESSE URBANO EX ART. 3D.M. 1444/1968 - (a)**

1. Le aree classificate come (a) negli elaborati grafici allegati alle presenti norme, (spazi per attrezzature ed impianti per servizi pubblici o d'uso pubblico d'interesse urbano), in applicazione dell'art. 3 D.M. 1444/1968, riguardano:

- a) istruzione per l'infanzia e dell'obbligo;
- b) le attrezzature di interesse comune;
- c) gli spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport;
- d) i parcheggi pubblici, in aggiunta alle superfici a parcheggio ex. art. 41/sexies L.1150/1942.

2. In particolare - pur se non si individua differenziazione grafica di sorta nelle tav. n.6, 7, 8 allegate alle presenti norme, in quanto ha valore il rimando numerico alle tabelle contenute negli Allegati - la tipologia delle attrezzature e impianti è raggruppabile come segue:

a) servizi per assistenza all'infanzia e l'istruzione obbligatoria (come asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori);

b) attrezzature d'interesse comune (come abitazioni destinate ad anziani e persone assistite da servizi pubblici; attrezzature di tipo religioso ai sensi della L.R. 24/1/1985 n. 4, come più in dettaglio definite nei successivi comma 7 e 8; altri servizi in genere per i culti e d'istruzione, ospitalità, assistenza e tempo libero, gestiti da religiosi o associazioni legalmente riconosciute; servizi pubblici o di interesse comune ivi compresi uffici e sedi di Enti pubblici o d'interesse pubblico; attrezzature d'interesse tecnologico pubblico come distributori di carburante, cimiteri, depositi di automezzi di servizio pubblico, depuratori, impianti tecnici di aziende pubbliche e simili);

c) spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport (come parchi urbani; servizi per spettacoli sportivi, coperti o scoperti, e relative infrastrutture; servizi per la pratica sportiva, coperti o scoperti, ivi compresi gli sports equestri con relative pertinenze, e simili);

d) parcheggi pubblici.